

Circolare n. 117

Vergiate, 06 febbraio 2022

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA per quanto di sua competenza

Alle Alunne e agli Alunni
Ai Responsabili Genitoriali

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e dei relativi contatti in ambito scolastico – Art. 6, comma 1, lett.a) b) e c) Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5, “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, con particolare riferimento all'art. 6, e alla nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04 febbraio 2022, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Gestione di casi da SARS-CoV-2 e sue varianti

Si riportano, di seguito, le prescrizioni del decreto-legge 5/2022 e le misure da adottare per la nostra Istituzione Scolastica e la sua comunità

SCUOLA INFANZIA – Art. 6, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2	
Situazione Alunni	Misure da adottare
<p>FINO A QUATTRO CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p>Attività didattica in presenza</p> <p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Esclusione dall'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino ai sei anni di età. b. Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa di sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. c. Obbligo di effettuare, se ancora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
	<p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
<p>Con CINQUE O PIÙ CASI accertati di positività nella sezione/gruppo classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è</p>	<p>Attività didattica SOSPESA PER TUTTI gli alunni per 5 giorni</p> <p><u>Solo da punto di vista sanitario per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbiano CONCLUSO il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose); 2. Siano GUARITI da COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI ma da non più di 180 giorni; 3. Abbiano ricevuto la somministrazione della dose di richiamo (booster); 4. Siano in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione <p>si adottano le seguenti misure:</p>

considerato il personale educativo e scolastico)		<p><i>se asintomatici</i>, si applica il regime sanitario di autosorveglianza (Nota Ministero della Salute 9498/2022)</p> <p><u>Per gli alunni per i quali non sia applicabile il regime di autosorveglianza perché non rientranti nei casi sopra elencati</u></p> <p>a. Quarantena precauzionale di cinque giorni con test antigenico/molecolare negativo di uscita per il rientro a scuola</p> <p><u>N.B. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SONO SOSPESE PER TUTTI GLI ALUNNI PER 5 GIORNI, LA SPECIFICA DI CUI SOPRA SI RENDE NECESSARIA SOLO PER CHIARIRE LE MODALITÀ DI RIENTRO</u></p> <p><u>LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SARÀ ATTUATA SE “L'ACCERTAMENTO DEL QUINTO CASO DI POSITIVITÀ SI VERIFICA ENTRO CINQUE GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEL CASO PRECEDENTE”</u> (art. 6, c. 4, DL 5/2022).</p> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
--	--	--

SCUOLA PRIMARIA – Art. 6, comma 1, lett. b), numeri 1 e 2		
Situazione Alunni	Misure da adottare	
<p>FINO A QUATTRO CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p>Attività didattica in presenza</p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <p>a- Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (art. 6, c. 1, lett. b).</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <p>b- Obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;</p> <p>c- Obbligo di effettuare, se ancora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>
		<p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
<p>Con CINQUE O PIÙ CASI accertati di positività nella classe</p>	<p>DIFFERENZIAZIONI in base allo stato vaccinale</p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbiano CONCLUSO il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose); 2. Siano GUARITI da COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI ma da non più di 180 giorni; 3. Abbiano ricevuto la somministrazione della dose di richiamo (booster); 4. Siano in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione <p>si adottano le seguenti misure:</p>



<p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>		<p>a. Alle alunne e agli alunni in possesso di uno dei sopraelencati quattro requisiti, se asintomatici, si applica il regime sanitario di autosorveglianza (Nota Ministero della Salute 9498/2022) e la continuazione dell'attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <p>b. Per la didattica in presenza da parte delle alunne e degli alunni in possesso di esenzione dalla certificazione (punto 4 dell'elenco), la didattica in presenza deve essere richiesta dai responsabili genitoriali (art. 6, c. 1, lett. b), numero 2 del DL 5/2022).</p> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>Utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);2. abbiano concluso il ciclo vaccinale primario DA PIÙ DI 120 GIORNI;3. siano guariti da COVID-19 DA PIÙ DI 120 GIORNI e NON abbiano ricevuto la dose vaccinale di richiamo <p>si adotta la seguente misura:</p> <p>a. Sospensione dell'attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza in regime di DDI con la classe per la durata di giorni cinque;</p> <p>b. Applicazione della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.</p> <p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>
---	--	--

		<p><i>N.B. Si ricorrerà “alla didattica digitale integrata [...] se l'accertamento del <u>quinto caso</u> di positività si verificherà entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico” (art. 6, c. 4, DL 5/2022).</i></p>
--	--	---

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – Art. 6, comma 1, lett. c), numeri 1 e 2		
Situazione Alunni	Misure da adottare	
<p>Con UN SOLO CASO accertato di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p>Attività didattica in presenza</p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni:</u></p> <p>a. Obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>A tal proposito, si informano le famiglie che la scuola sta procedendo a seguire l'iter <i>indicato</i> dal Ministero dell'Istruzione e che, non appena potrà distribuire le mascherine di tipo FFP2, lo comunicherà.</p> <hr/> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>a. Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p>
<p>Con DUE o PIÙ CASI accertati di positività nella classe</p> <p>(Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è</p>	<p>DIFFERENZIAZIONI in base allo stato vaccinale</p>	<p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abbiamo CONCLUSO il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose); 2. Siano GUARITI da COVID-19 DA MENO DI 120 GIORNI; 3. Abbiamo ricevuto la somministrazione della dose di richiamo (booster) 4. Siano in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione <p>si adottano le seguenti misure:</p>

<p>considerato il personale educativo e scolastico)</p>	<p>a. Alle alunne e agli alunni in possesso di uno dei sopraelencati quattro requisiti, se asintomatici, si applica il regime sanitario di autosorveglianza (Nota Ministero della Salute 9498/2022) e la continuazione dell'attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>Per la didattica in presenza da parte delle alunne e degli alunni in possesso di esenzione dalla certificazione (punto 4 dell'elenco), la didattica in presenza deve essere richiesta dai responsabili genitoriali (art. 6, c. 1, lett. b), numero 2 del DL 5/2022).</p> <p><u>Per il personale scolastico ed esterno:</u></p> <p>Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <hr/> <p><u>Per le alunne e gli alunni che:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose);2. abbiano concluso il ciclo vaccinale primario DA PIÙ DI 120 GIORNI;3. siano guariti da COVID-19 DA PIÙ DI 120 GIORNI e NON abbiano ricevuto la dose vaccinale di richiamo <p>si adottano le seguenti misure:</p> <p>a. Sospensione dell'attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza in regime di DDI con la classe per la durata di giorni cinque.</p> <p>c. Applicazione della quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.</p> <p>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p> <p><u>N.B. Si ricorrerà "alla didattica digitale integrata [...] se l'accertamento del secondo caso di positività si verificherà entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico"</u> (art. 6, c. 4, DL 5/2022).</p>
---	---

ATTENZIONE:

- In tutti gli ordini e grado di scuola (compresi nido e scuola dell'infanzia), ai fine del calcolo dei casi confermati positivi al covid19, **NON** è da considerarsi il personale educativo o scolastico
- Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- **Il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza.**
- **I tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc etc).**
- Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto)

N.B. PER I SOLI CASI IN CUI È POSSIBILE IL REGIME DI AUTOSORVEGLIANZA: “La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza [...] può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”

“Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 6, comma 3, DL 5/2022)”.

Misure da applicarsi per chi ha un provvedimento di ATS in corso

Le misure già disposte da ATS Insubria ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma (DL n. 5/2022). Si riportano, di seguito, le disposizioni per questa Istituzione scolastica:

SCUOLA INFANZIA:

- Le classi attualmente in quarantena, con massimo quattro casi positivi accertati, riprenderanno le lezioni in presenza con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Con cinque casi accertati, gli alunni potranno rientrare dopo cinque giorni -dall'ultimo contatto segnalato- secondo le modalità specificate sopra, nella sezione infanzia.

SCUOLA PRIMARIA:

- Le classi attualmente in testing (T0 e T5) riprenderanno le lezioni in presenza, con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (si invitano le famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poiché la scuola non è ancora provvista di fornitura).
- Le classi attualmente in quarantena, con massimo quattro casi positivi accertati, riprenderanno le lezioni in presenza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 (si invitano le famiglie a fornire i bambini della mascherina idonea, poiché la scuola non è ancora provvista di fornitura). Con cinque casi accertati gli alunni, **per i quali non è applicabile il regime di autosorveglianza**, potranno rientrare dopo cinque giorni -dall'ultimo contatto segnalato- secondo le modalità specificate sopra, nella sezione primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Le **classi attualmente con un solo caso di positività** procederanno senza variazioni.

- Le **classi attualmente in modalità di frequenza mista in regime di DDI** (attività didattica in presenza per chi sia in possesso dei requisiti e attività didattica a distanza in regime di quarantena di 10 gg per chi non ne sia in possesso) saranno oggetto di variazione riguardo solo al numero di giorni di quarantena delle alunne e degli alunni per i quali non è possibile applicare il regime di autosorveglianza. Per loro, la quarantena viene ridotta a n. 5 giorni con rientro in seguito a presentazione di tampone negativo e prosecuzione della frequenza con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2 fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- Per le **classi attualmente con attività didattiche sospese in regime di DaD**, gli alunni e le alunne in autosorveglianza rientreranno in presenza invece, gli alunni e le alunne in quarantena seguiranno la modalità di rientro descritta nel punto precedente.

Relativamente alla modalità di erogazione del servizio mensa, la Scuola resta in attesa di chiarimenti da parte degli organi competenti (Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione).

Referenti per COVID-19 d'istituto

Si riportano i nominativi e gli indirizzi email dei referenti per COVID-19 d'Istituto, già comunicati:

Docente	Plesso	Email
Irene Crespi	Infanzia "Medaglie D'Oro"	irene.crespi@comprensivovergiate.edu.it
Ferrandi Paola	Infanzia Sesona	paola.ferrandi@comprensivovergiate.edu.it
Maria Vitale	Scuola Primaria "De Amicis"	maria.vitale@comprensivovergiate.edu.it
Rosalia Giacchino	Scuola Primaria "Medaglie D'Oro"	rosalia.giacchino@comprensivovergiate.edu.it
Elisabetta Zarini	Scuola Primaria "Karol Wojtila"	elisabetta.zarini@comprensivovergiate.edu.it
Paola Vanoli	Scuola Secondaria di I Grado e d'Istituto	referentecovid@comprensivovergiate.edu.it

Si chiede alle famiglie di comunicare alla referente per COVID-19 del proprio plesso ogni situazione di positività, di quarantena, di auto-sorveglianza o di guarigione, mettendo sempre in copia il referente COVID-19 d'Istituto, utilizzando il seguente indirizzo email: referentecovid@comprensivovergiate.edu.it



Ministero dell'Istruzione,

Istituto Comprensivo Statale
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico
VAIC83400C Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP
e-mail : vaic83400c@istruzione.it - vaic83400c@pec.istruzione.it
sito web : www.comprensivovergiate.edu.it

Le comunicazioni sopra riportate possono essere oggetto di modifica o integrazioni in base all'evolversi della situazione epidemiologica, della normativa in vigore e delle disposizioni di ATS INSUBRIA.

Si segnala, infine, il seguente link che rimanda alle faq ministeriali

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per l'usuale e preziosa collaborazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Diodati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)